

ATAP SPA

PRIMO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS

CIG 7169260482

QUESITO NR. 1

Tenuto conto che al punto 1.3 del documento denominato “Condizioni generali di fornitura” (allegato nr. 4 al bando di gara) viene riportato testualmente che “per i casi di intervento presso le sedi dell’ATAP SpA dichiara di aver preso visione del luogo di lavoro mediante apposito sopralluogo”, si chiede di conoscere se tale sopralluogo sia obbligatorio anche in caso di sola fornitura.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito pervenuto siamo a precisare che il documento citato prevede un obbligo di sopralluogo unicamente in capo al soggetto aggiudicatario dell’appalto. Il capitolato, infatti, al paragrafo 10 punto 5 prevede che l’aggiudicatario, in fase di sottoscrizione del contratto e ad integrazione dello stesso, restituisca, debitamente sottoscritto, anche tale documento che, purtuttavia, ha lo scopo di obbligare il Fornitore a prendere visione dei luoghi ove nel caso dovrà operare le consegne dei materiali al fine di organizzare al meglio i documenti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza di tipo interferenziale. Non esistono, per il resto, elementi che possano condizionare le valutazioni tecniche ed economiche per la presentazione dell’offerta. Il sopralluogo antecedentemente alla presentazione dell’offerta non è pertanto né obbligatorio né richiesto.

QUESITO NR. 2

Tenuto conto del fatto che all’interno del documento denominato “Condizioni Generali di fornitura” Si riporta testualmente che *“si dichiara di conoscere quanto riportato al paragrafo 6.3 del Modello Informativa a terzi ossia ogni comportamento posto in essere da terzi in contrasto con i valori espressi nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale”*, si chiede di conoscere dove sia pubblicato il modello “Informativa a Terzi”, precisando che, a parere dell’azienda scrivente, il comportamento di un Terzo, dunque soggetto esterno alla struttura del fornitore, non possa generare in alcun modo una responsabilità del fornitore stesso che possa determinare la risoluzione contrattuale.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito pervenuto siamo a precisare che il modello “Informativa a Terzi” citato non è un documento a sé stante ma il titolo del paragrafo 6.3 contenuto nel MOG aziendale, Parte Generale, che può essere rinvenuto, come già chiaramente riportato nelle “Condizioni Generali di fornitura”, sul sito internet ATAP nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente. Si precisa, peraltro, che con il termine “Terzo” debba intendersi proprio il personale dipendente del Fornitore o qualsiasi altro soggetto che sia stato specificatamente e formalmente incaricato dal fornitore stesso, in virtù di un qualsivoglia incarico contrattuale, di eseguire per conto del fornitore determinate attività rientranti nell’ambito contrattuale in oggetto.

QUESITO NR. 3

Si segnala che all'interno del disciplinare di gara e capitolato d'oneri, all'art. 11.1.3. vengono definite le penali per ritardo di consegna e non conformità del materiale indicandole nella misura dello 0,1% del valore netto contrattuale per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, pur essendo previsto all'art. 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che le penali per ritardata consegna devono essere comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille. Si chiede di rettificare tale punto del capitolato di gara.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito sopra riportato si chiarisce che, essendo ATAP una stazione appaltante esercente attività di trasporto pubblico locale tenuta ad applicare le norme del decreto appalti (D.Lgs. 50/2016) per la sola parte relativa ai settori speciali, non è tenuta ad applicare la norma su indicata. La presente procedura, infatti, è esperita ai sensi del titolo III del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

QUESITO NR. 4

Si chiede di conoscere se, in caso di variazione del listino da parte della casa madre, il fornitore potrà aggiornare i prezzi

RISPOSTA

Con riferimento al quesito sopra riportato, conformemente a quanto indicato al paragrafo "Prezzi e pagamenti" del disciplinare di gara, si conferma tale possibilità.

QUESITO NR. 5

Tenuto conto di quanto indicato al punto 5.I., terzo alinea di pagina 7 del Disciplinare di gara, ossia *"Elenco riportante le principali forniture di ricambi, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dal quale risulti che negli ultimi 3 anni, a partire dal termine per la presentazione delle offerte relative alla presente gara, l'impresa ha effettuato forniture o acquisito ordini mediamente per importi annui almeno corrispondenti al valore di fornitura stimato per ciascun lotto di gara. Per le imprese che alla data di presentazione dell'offerta non abbiano maturato i 3 anni di attività, tale valore sarà verificato con riferimento al periodo di effettiva attività. **All'elenco dovrà essere allegata almeno un'attestazione di buon esito di fornitura rilasciata da cliente per un importo che sia almeno corrispondente al 50% del valore stimato di gara**"*, si chiede conferma circa il fatto che possa essere sufficiente riportare nell'elenco le forniture relative all'anno 2015-2016 fino al raggiungimento dell'importo di €864.000,00 (essendo forniture effettuate nell'arco del triennio (29.09.2014-28.09.2017)

Si chiede inoltre conferma se, per l'attestazione richiesta, possa essere conforme alle previsioni del disciplinare di gara un'eventuale attestazione dell'anno 2015 per un valore superiore ad € 144.000,00.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito pervenuto siamo a confermare che, secondo le previsioni espresse dal disciplinare di gara, al fine di attestare il possesso del presente requisito possa essere sufficiente indicare una serie di forniture eseguite nel corso del periodo 2015-2016 che siano complessivamente uguali o superiori al valore di euro 864.000,00.

Parimenti per quanto concerne la relativa attestazione si conferma che risulta sufficiente presentare una attestazione di buon esito, riferita sempre a fornitura eseguita nel periodo su indicato, il cui importo sia di almeno 144.000 euro.

Biella, 22 settembre 2017.

Il R.U. P.
Marco Ardizio



